

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COMUNE DI TRATALIAS**
*PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS***ORIGINALE**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA-	E	Nr. Progr.	6
		Data	19/04/2016
		Seduta Nr.	3

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 19/04/2016 Ore 16:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente	
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lindiri Gianluca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Uccheddu Daniela	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Patrizia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Alberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Piredda Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Fonnesu Iside	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
PISA' GERARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cuccu Claudia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

FONNESU ISIDE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Frau Adalgisa, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 06 presentata in data 08.04.2016 avente ad oggetto: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA " sulla quale sono stati acquisiti i pareri di legge

IL SINDACO

PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria (IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si possono come di seguito riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;

- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e l'abitazione principale (introduzione della c.d. mini - imu);

- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che comprende il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) ex-Tares e l'imposta municipale propria -IMU- applicabile solo sulle abitazioni principali cd. "di lusso" e gli altri immobili (secondo case, aree fabbricabili e alloggi locati per edilizia economica popolare);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2015, di dover rispettare il suddetto vincolo normativo;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 19 del 25 settembre 2015 di " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015- CONFERMA";

- la deliberazione di C.C. n. 27 del 23 settembre 2014 di "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE -;

-la proposta di deliberazione di C.C. n. 5 del 07/ aprile 2016, relativa a "REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 - MODIFICA -;

VISTO il decreto legge 4/2015 del 24 gennaio 2015 (GU Serie Generale. 19 del 24/1/2015) relativo a "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" il quale stabilisce che l' esenzione dall' Imposta Municipale Propria si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all' elenco dei comuni italiani predisposto dall' Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTI gli elenchi predisposti dall' ISTAT dei comuni italiani al 30/6/2014 e al 01/01/2015 e nei quali il Comune di TRATALIAS è riconosciuto **totalmente montano**;

CONSIDERATO che pertanto in conseguenza del perdurare della grave crisi economica che attanaglia il territorio, aggravata da nuove perdite di posti di lavoro, l' Amministrazione non ritiene opportuno provvedere alla modifica

delle aliquote in aumento;

➤ RITENUTO, pertanto, di confermare le seguenti aliquote IMU, già in vigore dal 2015 e sottoriportate:

1) aliquota dello 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

2) aliquota dello 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili (art. 13, comma 6 D.L. 201/2011):

- abitazioni e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomo Case Popolare ;
- seconde case;
- aree fabbricabili;

3) aliquota dello 0,2 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- terreni agricoli (solo nell' eventualità della variazione degli elenchi ISTAT e/o per leggi statali).

➤ CONSIDERATO opportuno, altresì, confermare le detrazioni d'imposta per abitazione principale applicabili dal 01/01/2014:

-€ 200 la detrazione:

- per l'unità immobiliare, cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le abitazioni e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomo Case Popolare, così come previsto dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011;

➤ DI CONFERMARE:

- a) l' esenzione dell' imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare n.9 del 14/6/1993 e riconfermato dal citato Decreto Legge 4/2015 e dai nuovi elenchi ISTAT del 30/6/2014 e 01/01/2015);
- b) l' esenzione dall' imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco predisposto dall' Istat ai sensi del comma 8 dell' art. 9 del D.Lgs 23/2001);

➤ **Di assimilare ad abitazione principale:**

- a) abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Di recepire la modifica apportata al "REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DEL-
L' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016" con l' inserimento dell' "art. 10 bis", di cui
alla proposta del Consiglio Comunale n. 5 del 7/4/2016;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, dal momento che si sostanzia nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 2016, a conferma di quanto già approvato per l'anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 19/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell' Interno del 01/03/2016 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

RICHIAMATA la Legge 208/2015, comma 26, per l'anno 2016, che "sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa

1) di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 settembre 2015:

a) aliquota dello 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) aliquota dello 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili (**art. 13, comma 6 D.L. 201/2011**):

- abitazioni e relative pertinenze locate di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare;

- aree fabbricabili;

c) aliquota dello 0,2 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- terreni agricoli (solo nell'eventualità della variazione degli elenchi ISTAT e/o per leggi statali)

2) di confermare, le detrazioni d'imposta per abitazione principale già applicabili dal 01/01/2015:

€ 200 la detrazione:

-per l'unità immobiliare, at. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale, nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per abitazioni e relative pertinenze locate, di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare così come previsto art.13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) Di confermare:

a) l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare ISTAT n.9 del 14/6/1993 e riconfermato dal citato Decreto Legge 4/2015 e dai nuovi elenchi ISTAT del 30/6/2014 e 01/01/2015);

b) l'esenzione dall'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco predisposto dall'Istat ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs 23/2001);

4) Di assimilare ad abitazione principale:

a) abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5) Di recepire la modifica apportata al "REGOLAMENTO COMUNALE PER

L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016" con l' inserimento dell' "art. 10 bis" di cui alla proposta del Consiglio Comunale n. 5 del 07/4/2016 e di seguito riportato:

Articolo 10 bis


ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
- Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di allegare la presente al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione e di approvazione, così come previsto dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Dr. Agr. Piras Marco Antonio


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Rag. Ennas Maria Rita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART. 49, 151 T.U. D.lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Ennas Rag. Maria Rita

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)

Si attesta la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau Dott.ssa. Adalgisa

Li, _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;

PRESENTI 12

VOTI FAVOREVOLI 10 (dieci)

ASTENUTI 2 (due: Loddo, Cuccu Claudia)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 06 come esposta in premessa.

Per i motivi espressi in premessa

1) di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 settembre 2015:

a) aliquota dello 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) aliquota dello 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili (**art. 13, comma 6 D.L. 201/2011**):

- abitazioni e relative pertinenze locate di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare;
- aree fabbricabili;

c) aliquota dello 0,2 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- terreni agricoli (solo nell'eventualità della variazione degli elenchi ISTAT e/o per leggi statali)

2) di confermare, le detrazioni d'imposta per abitazione principale già applicabili dal 01/01/2015:

€ 200 la detrazione:

- per l'unità immobiliare, at. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale, nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per abitazioni e relative pertinenze locate, di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare così come previsto art.13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) Di confermare:

a) l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare ISTAT n.9 del 14/6/1993 e riconfermato dal citato Decreto Legge 4/2015 e dai nuovi elenchi ISTAT del 30/6/2014 e 01/01/2015);

b) l'esenzione dall'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco predisposto dall'Istat ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs 23/2001);

4) Di assimilare ad abitazione principale:

- a) abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5) Di recepire la modifica apportata al "REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016" con l' inserimento dell' "art. 10 bis" di cui alla proposta del Consiglio Comunale n. 5 del 07/4/2016 e di seguito riportato:

Articolo 10 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
- Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;


7) di allegare la presente al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione e di approvazione, così come previsto dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 19/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

PIRAS MARCO ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau Adalgisa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2016 al 05/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, li 20/04/2016

Addi, 20/04/2016

IL Segretario

Frau Adalgisa




La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 30/04/2016

IL Segretario

Frau Adalgisa



COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Reg. Gen. N. _____ del _____

Servizio Paghe e Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 08/04/2016


OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA-

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell'art. 49, c.1, del T.U. D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri

REGOLARITA' TECNICA -

li, 13.04.2016



REGOLARITA' CONTABILE -

li, 13.04.2016



ATTESTATO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, T.U. D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ATTESTO che la su estesa proposta di deliberazione è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
